

TRIBUNALE DI SIENA-GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700
e 669-quater c.p.c., per:

1. **VITA LIA PETRERA**, nata a Martina Franca (TA) il 16.4.1966, residente in Colle Val d'Elsa, Via Bologna, 19, C.F. PTRVTL66D56E986Q;
2. **ROSANNA BAGLIO**, nata a Polistena (RC) il 5.11.1974, residente a Siena, Via Bruno Bonci, 17, C.F. BGLRNN74S45G791M; 3. **ROSA FERRILLO**, nata a Melito di Napoli (NA) il 9.8.1980, residente a Calvizzano (NA), Via del Tiglio, 13, C.F. FRRRSO80M49F839J; 4. **GIUSEPPINA SILVESTRI**, nata a Polizzi Generosa (PA) il 7.9.1976, residente a Monteroni d'Arbia, Piazza P. Nenni, 53, C.F. SLVGPP76P47G792L; 5. **SILVIA SCAPIGLIATI**, nata a Grosseto il 6.6.1981, residente a Piancastagnaio, Via dello Stadio, 112, C.F. SCPSLV81H46E202A; 6. **LUCIA ANNA LORENZA PASCALI**, nata a Galatina (LE) il 9.8.1975, residente in Cutrofiano (LE), Via Raffaello, 3, C.F. PSCLNN75M49D862M; 7. **CRISTINA PLACENTI**, nata ad Arezzo il 24.11.1982, ivi residente in Loc. Giovi, 223, C.F. PLCCST82S64A390N; 8. **ANNARITA SANGINETO**, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 17.3.1977, ivi residente in Via Castromurro, 256, C.F. SNGNRT77C57A773G; 9. **ANNA MARIA PITTI**, nata a Palermo il 28.2.1982, residente in San Giuseppe Jato (PA), Via Palladio, 36, C.F. PTTNMR82B68G273Z; 10. **GIGLIOLA LOGI**, nata a Colle Val d'Elsa il 20.9.1972, ivi residente in Via Volturno, 6, C.F. LGOGLL72P60C847J; 11. **SILVIA MARTELLA**, nata a Tricase (LE) il 5.5.1983, residente a Monteroni d'Arbia, Via F. Fellini, 69/B, C.F. MRTSLV83E45L419A, tutte rappresentate e difese per delega in calce

al presente atto dall'avv. Pietro Dinoi (C.F. DNIPTR54S14E882E; pec pietrodinoi@pec.ordineavvocatisiena.it; fax 0577/47300), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via di Pantaneto, 31,

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, Via degli Arazzieri.

e n e i c o n f r o n t i d i

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014 – 2017.

* * * *

Le ricorrenti sono tutte docenti abilitate all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria in virtù di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine dei corsi triennali o quinquennali sperimentali di scuola magistrale o dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

La natura abilitante di detto diploma è stata, però, sempre negata dal M.I.U.R. nei propri atti amministrativi, con conseguente impossibilità per le ricorrenti di inserirsi nelle graduatorie permanenti, poi trasformate ad esaurimento, del personale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Infatti, per l'inserimento in dette graduatorie veniva richiesto dal M.I.U.R.,

quale titolo, la laurea in scienze della formazione primaria, necessario solo a partire dal 2002-2003.

Per ciascuna delle ricorrenti si allega: diploma di maturità magistrale; punteggio acquisito nelle graduatorie di istituto nelle classi AAAA e EEEE; diffida ad adempiere all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento 2014-2017 (docc. all. 1-11).

Le ricorrenti sono attualmente in possesso dei seguenti punteggi nelle graduatorie di istituto:

PETRERA punti 18 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 24 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

BAGLIO punti 12 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 12 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

FERRILLO punti 94 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 22 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

SILVESTRI punti 25 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 11 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

SCAPIGLIATI punti 13 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 15 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

PASCALI punti 14 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 26 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

PLACENTI punti 21 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 21 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

SANGINETO punti 14 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 14 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

PITTI punti 13 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 13 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

LOGI punti 13 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 11 nella graduatoria EEEE (scuola primaria);

MARTELLA punti 14 nella graduatoria AAAA (scuola infanzia) e punti 32 nella graduatoria EEEE (scuola primaria).

Con sentenza n. 1973/2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha, altresì, statuito che *“(...) i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (...)”*, con il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2002) nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il d.m. 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, le ricorrenti hanno immediatamente presentato all'amministrazione convenuta una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzate alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

La richiesta delle ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.

In data 27.11.2015, l'Ufficio scolastico provinciale di Siena ha proceduto alle immissioni in ruolo e all'assegnazione delle supplenze, utilizzando le graduatorie ad esaurimento dalle quali le ricorrenti risultano illegittimamente escluse.

Queste ultime, non essendo inserite in dette graduatorie, sono state, quindi, scavalcate nelle assunzioni anche da docenti con un punteggio nettamente inferiore al loro, situazione che potrebbe ripetersi ogni qualvolta l'Ufficio scolastico provinciale di Siena, o i singoli istituti scolastici, provvederanno a nuove assunzioni o ad assegnazioni di supplenze.

Tale comportamento dell'Amministrazione, pertanto, ha determinato, e sta determinando tuttora, un notevole danno per le ricorrenti.

* * * *

Sul fumus boni iuris.

Prima dell'istituzione dello specifico corso di laurea in Scienza della formazione, avvenuta con la legge 341/1990, il titolo di studio attribuito dalle scuole magistrali e dagli istituti magistrali era considerato abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

L'art. 3, comma 8, della suddetta legge, per disciplinare le modalità del passaggio al nuovo sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare e materna, aveva previsto l'emanazione di un apposito decreto interministeriale.

Veniva emanato, pertanto, il decreto interministeriale 10.3.1997, il quale, all'art. 2, stabiliva che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati*

entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”

In seguito, a causa dell'aumento del numero dei docenti presenti nelle graduatorie e dell'impossibilità di indire un concorso, il legislatore interveniva con l'art. 1, comma 605 lett. c) e 607 della legge 296/2006, disponendo che *“al fine di dare una adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione... le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007 – 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria...”*.

La suindicata norma era chiara: le graduatorie permanenti venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento, precludendo, pertanto, in linea di principio, nuovi inserimenti.

Detta immodificabilità delle graduatorie, peraltro, non era assoluta, in quanto la stessa disposizione normativa, come visto, aveva indicato delle eccezioni, consentendo inserimenti successivi e facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".

Ciononostante, il M.I.U.R. non ha mai consentito ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, con il d.m. n. 62 del 2011 il Ministero aveva escluso i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno 2001/2002 anche dalle graduatorie di istituto.

Su detto provvedimento veniva chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato, il quale, con parere n. 3813/2013, riteneva *"illegittimo il d.m. 2011/n. 62, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è stata ritenuta affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola per l'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53*

R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”

In altre parole, il Consiglio di Stato ha affermato che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola primaria.

Detto parere del Consiglio di Stato è stato recepito nel d.p.r. 25.3.2014 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 111 del 15.05.2014), emesso a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dunque, il diritto delle ricorrenti all'inserimento in GAE è divenuto azionabile solo a decorrere dal d.p.r. 25.3.2014, che lo ha riconosciuto a tutti coloro che avevano conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

Sul punto, anche la Commissione Europea, in data 30.1.2014, ha statuito che *“i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia”* nelle scuole materne ed elementari.

Tuttavia, analogo riconoscimento non avveniva, a favore dei diplomati magistrali, nel d.m. 235/2014 contenente le disposizioni sull'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).

Infatti, il d.m. 235/2014, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il diploma magistrale viene, pertanto, considerato abilitante per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, e cioè soltanto ai fini delle supplenze, ma non per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, il d.m. 235/2014 ha introdotto una procedura telematica per la presentazione delle domande di inserimento nelle GAE, denominata "Istanze on line", completamente inaccessibile ai diplomati magistrali, in quanto non riconosce il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo valido per la registrazione al sistema telematico.

In questo contesto di assoluta incertezza normativa e di evidente discriminazione per i diplomati magistrali, è intervenuta la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, con la quale il Supremo organo di giustizia amministrativa ha affermato che "i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati." Infatti, prosegue il Consiglio di Stato, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito*

entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”

Dunque, non esiste più alcun impedimento giuridico all’inserimento delle parti ricorrenti nelle GAE, essendo stata espunta dall’ordinamento la norma regolamentare che lo vietava. A proposito della efficacia *erga omnes* dell’annullamento da parte della giustizia amministrativa del d.m. 235/2014, recentemente, con ordinanza n. 5219 del 10.11.2015, il Consiglio di Stato ha ribadito che *“l’ordinanza cautelare ha sospeso l’efficacia del D.M. 1 aprile 2014, n. 235 - nella parte in cui non consentiva l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento (GAE) mediante l’inserimento in III fascia o in altra fascia, del personale docente avente titolo all’insegnamento in possesso del diploma magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002 - dunque di un atto generale, quest’ultimo è stato privato di efficacia, in parte qua, erga omnes, quindi nei confronti di tutti gli Uffici Scolastici Regionali.”*

La giurisprudenza amministrativa è, d’altronde, ormai costante nel riconoscere il diritto dei diplomati magistrali all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/2006 (v. ex multis T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis n. 03433/2015; Consiglio di Stato, Sez. Sesta, ordinanza 31.8.2015 n. 3900; Consiglio di Stato, Sez. Sesta, ordinanza 22.9.2015 n. 04312; Consiglio di Stato, Sez. Sesta, ordinanza 13.10.2015 n. 04713).

Appare, pertanto, incontestabile il diritto delle ricorrenti, in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e relativi elenchi di sostegno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, per il triennio 2014-2017.

Sul periculum in mora.

In punto di periculum in mora si sottolinea che, in data 27.11.2015, l'Ufficio scolastico provinciale di Siena ha proceduto alle immissioni in ruolo e all'assegnazione delle supplenze utilizzando le graduatorie ad esaurimento dalle quali i ricorrenti risultano illegittimamente esclusi.

Questi, non essendo inseriti in dette graduatorie, sono stati, quindi, scavalcati nelle assunzioni anche dai docenti con punteggi nettamente inferiori al loro.

Ove non venisse emesso il provvedimento inaudita altera parte qui richiesto, le ricorrenti si vedrebbero scavalcare da altri docenti con punteggi inferiori ogni qualvolta l'Ufficio scolastico provinciale, o gli istituti scolastici, procederanno alle immissioni in ruolo o all'assegnazione di supplenze, circostanza che potrebbe verificarsi in ogni momento, in quanto la necessità di nominare un supplente può manifestarsi in qualunque momento dell'anno scolastico.

Pertanto, il mancato immediato inserimento dei nominativi dei ricorrenti nelle graduatorie di competenza può costituire rischio di danno irreparabile per mancata immissione in ruolo o per mancata assegnazione di supplenze.

Si tratta, evidentemente, di un pregiudizio che va oltre il profilo strettamente economico.

Tale situazione, se da un lato legittima l'utilizzo della presente procedura cautelare, dall'altro consente anche di richiedere, come le ricorrenti chiedono, l'emissione di provvedimento inaudita altera parte, consistente nell'ordinare all'amministrazione scolastica di procedere all'inserimento del loro nominativo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con il punteggio da ciascuna conseguito (doc. all. 1-10).

* * * *

Tutto ciò esposto le sigg.re Vita Lia Petrera, Rosanna Baglio, Rosa Ferrillo, Giuseppina Silvestri, Silvia Scapigliati, Lucia Anna Lorenza Pascali, Cristina Placenti, Annarita Sangineto, Anna Maria Pitti e Gigliola Logi, come sopra rappresentate e difese

CHIEDONO

che il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena voglia accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in via cautelare, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza alla quale dovranno comparire sia le ricorrenti che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via degli Arazzieri, 4, verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, previa disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento

nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), ordinare al M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, di inserire, senza riserva, le ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con il punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;

nel merito, previa fissazione di udienza alla quale dovranno comparire sia le ricorrenti che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, Via degli Arazzieri, 4, previa disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto delle ricorrenti all'inserimento senza riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con il punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di

valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento e, per l'effetto, ordinare al M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, di inserire senza riserva le ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con il punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge, condannare il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, a risarcire alle ricorrenti tutti i danni subiti e subendi derivanti dal mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da determinarsi secondo equità;

- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

Si allegano:

1-11. per ciascuna delle ricorrenti diploma di maturità magistrale; punteggio acquisito nelle graduatorie AAAA e EEEE; diffida ad adempiere all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento 2014-2017.

Con ogni ulteriore riserva.

Ai fini del contributo unificato di cui all'art. 9 comma 1 bis del d.p.r. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

* * * * *

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei
litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto difensore,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;

ai fini dell'instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classi concorsuali AAAA ed EEEE sarebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi tradizionali sarebbe impossibile sia per l'elevato numero sia per l'impossibilità di identificare i docenti destinatari;

la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per le ricorrenti;

il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet Ministero convenuto (http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1);

tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

FA ISTANZA

affinché il Giudice voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del M.I.U.R.

Siena, 26 maggio 2016.

avv. Pietro Dinoi



Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente procedimento ed anche negli eventuali giudizi di opposizione, di appello e di esecuzione, l'avv. Pietro Dinoi del Foro di Siena, conferendogli facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, ricevere pagamenti, rilasciare quietanze, farsi sostituire da colleghi di sua fiducia, svolgere domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa.

Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Siena, Via di Pantaneto, 31. Conferiamo al suddetto difensore la facoltà di eleggere domicili diversi nei gradi successivi del giudizio. Prendiamo atto che ai sensi della l. 148/2011 il difensore è assicurato per i rischi derivanti dall'attività professionale con le Assicurazioni Generali spa-polizza n. 280812461.

Dichiariamo altresì di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d. lgs. 196/03 e di avere prestato, ex art. 23 d. lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati personali, da parte del titolare e/o da parte degli incaricati del trattamento.

Cito tra Petrone Rosanna Baglio Fenu Rona
F. Zappalà Venti Silvana Segre Petri Pirelli Lere de Luna
Anna Maria Pirelli Emma Pida Sanguinetto Anna Maria Pirelli
Lore Pirelli Pirelli Maria

Firme autografe

